

Interventi a sostegno dell'economia territoriale tramite la concessione di contributi o altri benefici economici

Approvato con Delibera di C.C. n. 116 del 20.12.2005



Indice

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Finalità del Regolamento

Art. 2 – Ambiti e limiti dell'intervento

Art. 3 – Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 4 – Settori di intervento e obiettivi

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 5 – Procedura di richiesta di erogazione contributi

Art. 6 – Procedura di richiesta di benefici economici per attività e progetti

Art. 7 – Procedura di concessione dei contributi o altri benefici economici –
assegnazione ed erogazione

Art. 8 – Rendicontazione

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - Aggiornamento

Art. 10 – Entrata in vigore

PREMESSA

L'articolo 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della Legge 241/90 dispone che:

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione comunale di San Cesario sul Panaro intende sostenere idonei interventi atti a favorire il superamento delle difficoltà congiunturali per le imprese che operano sul territorio e pertanto favorisce e valorizza la struttura economica territoriale mediante erogazione di contributi o altri benefici economici finalizzati al rafforzamento dell'imprenditoria locale.

2. La concessione di tali contributi o altri benefici economici ai soggetti interessati viene effettuata secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse a sostegno dello sviluppo del tessuto economico della comunità.

Art. 2

Ambiti e limiti dell'intervento

1. Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento sono principalmente iniziative di sostegno all'economia territoriale tese ad attuare azioni di promozione per una riduzione del costo del denaro vedono partecipi l'Amministrazione comunale, la Camera di Commercio, le associazioni economiche di categoria e gli istituti di credito, e si avvalgono preferibilmente della collaborazione dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di garanzia riferite ai settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, la cui operatività sia attiva nel territorio comunale, dei quali si riconosce il ruolo economico importante, quali garanti verso le banche e validi interlocutori per definire una convenzione che contenga criteri generali atti a favorire tassi di interesse sui mutui agevolati a breve e medio termine convenienti e concorrenziali per le imprese.

2. La corresponsione dei contributi è accompagnata da apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la presentazione di debita rendicontazione, che i Confidi e le Cooperative di garanzia si impegnano a consentire l'accesso a tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti indipendentemente dalla loro appartenenza ad associazioni di categoria, che l'intervento non potrà essere cumulato con altri benefici provenienti da altri enti e/o istituzioni pubbliche.

3. Il Comune può inoltre deliberare la corresponsione di contributi o altri benefici economici per iniziative promozionali realizzate da altri enti o associazioni, condizionandone e disciplinandone la realizzazione con apposita convenzione.

Art. 3

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono accedere ai benefici del presente Regolamento, i Consorzi Fidi e le Cooperative di garanzia opportunamente autorizzati all'esercizio dell'attività, del settore agricolo, artigiano, delle piccole imprese e del settore del commercio che:

- a) hanno operatività almeno su tutto il territorio provinciale;
- b) prevedono nel proprio Statuto la possibilità di accesso a tutti gli operatori anche se non aderenti ad associazioni di categoria;
- c) operano con riferimento ad imprese di tutti i settori, con sede e/o almeno una unità locale nella provincia;
- d) sono iscritte nel Registro delle imprese al momento della richiesta di contributo ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
- e) a parità delle altre condizioni, viene data preferenza, nella concessione di contributi, ai Consorzi Fidi e Cooperative di garanzia che abbiano almeno avviato il percorso di certificazione di qualità.

2. Possono inoltre fare richiesta di benefici economici soggetti che intendono svolgere attività o progetti finalizzati al sostegno dell'economia territoriale.

3. Il Comune procederà alla revoca delle agevolazioni qualora controlli effettuati rivelino l'insussistenza o la decadenza delle condizioni previste per l'accesso alle agevolazioni.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO E OBIETTIVI

Art. 4

La concessione di contributi di cui all'art. 2 è volta, in particolare, a sostenere:

- a) investimenti in tecnologia, acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature, miglioramento ed innovazione del processo produttivo, del prodotto e del servizio;
- b) investimenti imprenditoriali quali ristrutturazione ed ampliamento di esercizi esistenti;
- c) nuove attività imprenditoriali e sviluppo di nuove opportunità produttive, nascita di nuove imprese in particolare con la partecipazione di giovani;
- d) adeguamento alle normative nazionali e comunitarie in tema di tutela dell'ambiente (es. sistemi di gestione ambientale EMAS), sicurezza sui luoghi di lavoro, standards qualitativi dell'azienda e/o di responsabilità sociale secondo la norma SA 8000;
- e) esigenze finanziarie legate alla gestione ed alla ottimizzazione del processo produttivo;
- f) esigenze finanziarie a sostegno delle imprese la cui composizione è prevalentemente di natura femminile
- g) attività o progetti finalizzati al sostegno dell'economia territoriale.

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 5

Procedura della richiesta di erogazione contributi

1. La richiesta dei Consorzi Fidi e delle Cooperative di garanzia tendente ad ottenere il provvedimento di concessione del contributo dovrà essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, entro e non oltre il 20 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredata dalla seguente documentazione:

- a) modalità e condizioni complessive dell'iniziativa,
- b) dichiarazione di essere a conoscenza del Regolamento in base al quale si richiede il contributo,
- c) sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento
- d) dichiarazione che l'intervento non potrà essere cumulato con altri benefici provenienti da altri enti e/o istituzioni pubbliche,
- e) eventuale previsione di residui relativi all'anno in corso e agli anni precedenti,
- f) dichiarazione che il contributo è soggetto alla ritenuta alla fonte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento fiscale (qualora prescritta).

2. Il Comune provvederà a comunicare ai richiedenti, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del contributo, il numero e l'ammontare dei contributi richiesti e la disponibilità prevista nel bilancio approvato o in corso di approvazione.

Art. 6

Procedura di richiesta di benefici economici per attività e progetti

1. I soggetti interessati a richiedere benefici economici per lo svolgimento di attività e/o progetti finalizzati a sostegno dell'economia territoriale devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 20 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; sono ammissibili domande presentate oltre tale termine soltanto in casi specificatamente motivati.

2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
- c) impegno a rendicontare e/o relazionare sull'attività svolta nell'anno, specificando l'eventuale previsione di residui relativi all'anno in corso e agli anni precedenti;
- d) dichiarazione di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative e/o eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici, e loro eventuale esito;
- e) impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento;
- f) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

3. Il Comune provvederà a comunicare ai richiedenti, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del contributo, il numero e l'ammontare dei contributi richiesti e la disponibilità prevista nel bilancio approvato o in corso di approvazione.

Art. 7

Procedura di concessione dei contributi o altri benefici economici – assegnazione ed erogazione

1. Il Servizio competente, effettuata l'istruttoria delle domande secondo le procedure individuate nel presente Regolamento, predispone gli atti per l'assegnazione con formale deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro un mese dall'approvazione del bilancio e comunque entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

2. Il provvedimento deliberativo dovrà indicare tutti i soggetti concessionari dei contributi e benefici economici ed approvare gli schemi della convenzione regolante le modalità operative di erogazione. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della stessa.

3. Con successivo atto di gestione, da predisporre entro il 15 aprile dell'anno di riferimento, l'ufficio preposto provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa, ed entro il 30 aprile dell'anno di riferimento si procederà alla sottoscrizione della convenzione.

4. Entro i 30 giorni successivi alla stipula della convenzione, il Comune procederà, con atto del Responsabile del Servizio competente, a liquidare i contributi e benefici economici come individuati, al 100% e in un'unica soluzione.

Art. 8

Rendicontazione

1. I soggetti a cui sono stati concessi i contributi richiesti ai sensi dell'art. 5 sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, e in ogni caso su richiesta dell'ufficio preposto, apposito rendiconto riportante i seguenti dati:

- ragione sociale della ditta e comune di appartenenza,
- data di concessione del finanziamento,
- durata del finanziamento,
- importo del contributo concesso,
- data di erogazione del contributo e percentuale di abbattimento del tasso,
- finalità dell'intervento,
- breve relazione sui risultati degli interventi.

2. Gli assegnatari che avranno esaurito i fondi erogati prima della scadenza della convenzione dovranno comunicare i nominativi dei soggetti rimasti esclusi dal contributo, con relativa data di richiesta.

Gli assegnatari che non avranno utilizzato interamente la quota loro assegnata alla scadenza della convenzione (31 dicembre dell'anno di riferimento) dovranno comunicare le quantità di quote residue, che dovranno essere trattenute

dall'assegnatario medesimo quale anticipo sulla erogazione del contributo per l'anno successivo, di cui il Comune terrà debitamente conto in fase di assegnazione.

3. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

4. I contributi concessi sono soggetti alla ritenuta alla fonte secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento fiscale (qualora prescritta).

5. I soggetti cui sono stati concessi i benefici economici ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale una relazione sul progetto realizzato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, e in ogni caso su richiesta dell'ufficio preposto.

Capo IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - Aggiornamento

1. Il servizio competente provvede annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) ad aggiornare l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuto secondo quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 con tutte le informazioni relative ai soggetti cui siano stati erogati, nel precedente esercizio finanziario, contributi e benefici economici di cui al presente Regolamento

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente e curata l'opportuna diffusione.

|